

Illegittimo trattenere dalla ASL voci relative ad accordi regionali

Data 08 marzo 2013 Categoria Professione

La Asl 2 di Lanciano non aveva il diritto di decurtare gli stipendi ai medici di continuità assistenziale, annullando unilateralmente le voci del contratto regionale, in occasione dei primi tagli effettuati a partire dal 2009.

Lo ha deciso il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Paola De Nisco, dando ragione alla Sezione Continuità assistenziale della Fimmg della provincia di Chieti, ritenendo ingiusto il comportamento della Asl. All'epoca i vertici aziendali avevano deciso di ignorare l'accordo regionale fissato con le organizzazioni di categoria, trattenendo una serie di indennità già maturate dai medici, operatori di guardia medica della zona Lanciano-Vasto, senza accettare nemmeno di ridiscutere i contenuti. "È una vittoria storica - ha commentato Marco Di Clemente, medico e segretario provinciale della Fimmg continuità assistenziale - perché è finalmente passato il principio che un accordo regionale firmato non può essere abolito unilateralmente. Il nostro successo non è importante da un punto di vista economico, visto che si tratta di piccole somme di denaro, che certo non creano problemi alla Asl, ma da quello del principio. La Asl a suo tempo avrebbe potuto chiamare le organizzazioni sindacali, e insieme si sarebbero potuti ridiscutere e rivedere i punti. Invece l'azienda è rimasta sorda alle richieste d'incontro sia nostre e sia dei colleghi di medicina generale, che hanno ricevuto il medesimo trattamento. Tutti eravamo disponibili a discutere e riorganizzare le cose, ma la Asl ha preferito decidere e agire unilateralmente. Poi su quella base, nell'ambito dei risparmi di spesa, in seguito di tagli ne sono arrivati tanti altri".

Fonte II Centro